

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 settembre 2015)

INDICE

FUCKSIA ed altri: sulla regolarità della gestione della SIAE durante il commissariamento (4-03865) (risp. LOTTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) Pag. 3681

ROSSI Maurizio: sul polo di ingegneria dell'università di Genova (4-03757) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 3690

---

FUCKSIA, SERRA, BLUNDO, GAETTI, CASTALDI, PUGLIA, CRIMI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

la legge n. 2 del 9 gennaio 2008 definisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. La stessa legge ha previsto che l'attività dell'ente sia disciplinata dalle norme di diritto privato;

la gestione della SIAE tra la fine del 2010 ed i primi mesi del 2011 è stata caratterizzata da un grave malfunzionamento dei suoi organi che rendevano impossibile all'ente il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tra le gravi inadempienze, la mancata approvazione da parte dell'assemblea del bilancio 2011 che riguarda il piano strategico triennale. Il Governo, al fine di ristabilire una sana gestione dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, azzerava gli organi della società, a cominciare dall'assemblea, e predisponendo il suo commissariamento. Al commissario veniva quindi affidata la formulazione di un nuovo statuto (approvato poi nel novembre 2012) per ridisegnare le dinamiche di *governance* dell'ente, ed il suo riequilibrio finanziario (nel 2011 la SIAE riportava un debito di circa 800 milioni di euro nei confronti di autori ed editori);

nonostante il commissariamento, la gestione finanziaria della SIAE ha continuato a presentare numerose criticità. Infatti, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare, messa in atto dal commissario, creava molte preoccupazioni, perché non veniva gestita con la necessaria trasparenza e senza un bilancio pluriennale che ne garantisse la tenuta finanziaria. La riorganizzazione, prevista nel piano di risanamento 2011/2013, ha incluso, tra l'altro, 2 operazioni: la sottoscrizione di una polizza assicurativa, con un premio unico di oltre 100 milioni di euro, e la costituzione di due fondi immobiliari ai quali sono stati conferiti tutti gli immobili della SIAE (oggi costretta a pagare gli affitti per usare le strutture che una volta erano di proprietà). I commissari, il direttore generale e l'attuale consiglio di gestione hanno sempre giustificato l'operazione, affermando che la Siae resta comunque (sia pure in via indiretta) proprietaria degli immobili possedendo il 100 per cento delle quote dei 2 fondi;

inoltre, risulta agli interroganti che ogni operazione è stata fatta senza gara pubblica (come ad esempio, il suddetto premio di 100 milioni di euro pagati ad una unica assicurazione) e senza mai presentare un bilancio dei 2 fondi immobiliari;

a parere degli interroganti il nuovo statuto, approvato in era commissariale, presenta delle contraddizioni. In particolare, la previsione che in assemblea ogni iscritto disponga di un voto in più per ogni euro guadagnato nell'anno precedente, di fatto, consegna la società nelle mani degli autori ed editori più potenti, privando le decine di migliaia di piccoli e medi autori ed editori di ogni voce in capitolo in termini di gestione e *governance*;

nella XVI Legislatura, la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ultimava un'indagine conoscitiva sulla Società italiana autori ed editori, registrando l'assoluta ed improcrastinabile esigenza di istituire una commissione d'inchiesta dotata dei poteri di indagine ed acquisizione di atti e documenti necessari per verificare se e quali irregolarità erano state commesse, negli anni, dalla società, anche rispetto alle scelte commissariali. Infatti, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva si sottolineava che la riorganizzazione immobiliare promossa sotto il commissariamento avrebbe potuto sottoporre la SIAE a taluni profili di rischio di natura finanziaria;

da quanto emerge dai bilanci societari, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE non ha messo in sicurezza il futuro della società stessa. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 racconta di una società che continuerà a costare più di quello che produce e che resterà in vita solo grazie ai proventi di attività che sono poco attinenti con il diritto d'autore; SIAE infatti prevede di spendere 179.137.874 euro per produrne 152.956.200, con un margine operativo lordo negativo di oltre 26 milioni di euro;

considerato che:

a parere degli interroganti sono lontane le visioni ottimistiche del direttore generale Gaetano Blandini, che nel corso dell'audizione svolta presso la VII Commissione permanente della Camera (22 febbraio 2012) dichiarava che grazie agli interventi gestionali dal 2012 la differenza tra costi e ricavi si sarebbe ridotta strutturalmente di circa 12 milioni di euro, ovvero di oltre il 60 per cento. La realtà ha portato alla luce conti completamente diversi e il 2012 si è chiuso con una differenza tra costi di produzione e ricavi di oltre 32 milioni di euro, ovvero il 300 per cento in più di quanto dichiarato alla commissione dal direttore generale;

la gestione commissariale e la conseguente riorganizzazione del patrimonio immobiliare (inclusi i due anni della nuova gestione ordinaria) non hanno, in sostanza, prodotto la riduzione strutturale auspicata dal diret-

tore generale, ma soltanto l'aumento strutturale dei costi per affitti passivi pagati dalla SIAE che sono passati da 2,3 milioni di euro del 2011 ai 13,3 milioni di euro previsti per il 2015;

lo scioglimento delle Camere ha conseguentemente reso impossibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta paventata dalla VII Commissione e il disegno di legge A.S. 1491, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori", presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, non è stato ancora calendarizzato nella commissione competente, nonostante da più parti si avverta la necessità di fare luce sui conti passati e presenti di questa importante società di protezione dei diritti d'autore,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure di controllo abbia assunto o intenda assumere per accertare la correttezza e l'opportunità delle scelte di gestione compiute durante il commissariamento della SIAE e sanzionando le eventuali responsabilità emerse;

se non ritenga di dover sollecitare all'attuale *management* della SIAE, la pubblicazione dei bilanci pluriennali relativi ai due fondi immobiliari istituiti durante il commissariamento;

se non consideri di dover verificare il valore attuale dei due fondi immobiliari ed i relativi costi di gestione anche al fine di appurare quali beni siano stati venduti, a quale prezzo e secondo quali criteri siano stati individuati gli acquirenti;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumere iniziative atte ad accertare se il sistema decisionale della SIAE garantisca adeguato spazio, nella gestione della *governance*, ai piccoli e medi autori ed editori.

(4-03865)

(28 aprile 2015)

RISPOSTA. - Il 30 novembre 2010 fu convocata l'assemblea degli associati della SIAE e, per mancanza di *quorum*, la stessa assemblea fu convocata nuovamente il 20 dicembre, ma anche in questa seconda convocazione non fu possibile raggiungere il *quorum* minimo per il funzionamento. Nel frattempo, il 25 novembre, il presidente della SIAE, avvocato Giorgio As-

summa, rassegnò le dimissioni dalla carica. Con nota prot. 677 del 14 gennaio 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con questo Dipartimento per l'informazione e l'editoria, invitò il sostituto del presidente a convocare per una terza volta l'assemblea degli associati, anche avvalendosi della procedura d'urgenza prevista dallo statuto allora vigente, per il 31 gennaio 2011, ma anche in quest'ultima occasione l'assemblea non si poté costituire per mancanza di *quorum*. La paralisi di questo vitale organo di gestione della società, oltre a causare grave nocimento alla regolare gestione della stessa, causò la mancata approvazione del bilancio preventivo 2011, un atto propedeutico all'attuazione del piano strategico 2010-2013, la cui adozione era considerata dal collegio dei revisori un atto indispensabile per un adeguato risanamento economico-finanziario della SIAE.

Stante tale situazione, il 17 febbraio 2011 fu avviato il procedimento di commissariamento della società. Dopo la fase di audizione di tutte le categorie di associati interessate e dopo il completamento delle altre fasi istruttorie, il 9 marzo 2011 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni culturali, emanò il decreto di commissariamento della società e contestualmente fu nominato commissario straordinario il dottor Gian Luigi Rondi, affiancato e coadiuvato dai subcommissari avvocato Mario Stella Richter e avvocato Domenico Luca Scordino. L'art. 1, comma 2, del decreto di nomina disponeva: "Il Commissario straordinario ha l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico gestionale della Società, nonché l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della Società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi".

L'incarico di commissario straordinario è stato poi prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica del 5 aprile 2012 e del 23 novembre 2012, per concludersi definitivamente con la convocazione della prima assemblea degli associati, in base al nuovo statuto, per il 1° marzo 2013. L'assemblea, regolarmente costituita, ha provveduto a nominare i nuovi organi di gestione e l'attività della SIAE è ricominciata secondo un regime ordinario basato su nuove regole, come meglio descritto in seguito.

Nel corso del periodo di commissariamento le amministrazioni vigilanti hanno monitorato l'attività della società, ottenendo riscontri conoscitivi, anche in riferimento all'attuazione di quanto prescritto. A titolo di esempio, sono state acquisite informazioni e relazioni in merito alle seguenti azioni poste in essere dalla società: approvazione di un nuovo modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001, rispondente alle modifiche organizzative parallelamente attuate; revisione

della disciplina dei compensi dovuti per le riunioni degli organi collegiali; conferimento di un incarico triennale di revisione di bilancio ad una primaria società di revisione contabile (PricewaterhouseCoopers SpA); conferma e avvio del piano strategico 2010-2013; approvazione del bilancio consuntivo 2010, che si è chiuso con un risultato negativo a causa di una generale politica di prudenza nella determinazione delle grandezze contabili; approvazione del bilancio preventivo 2011; avvio della razionalizzazione e contenimento delle posizioni dirigenziali, con relativa sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo del personale dirigente; approvazione di procedure più rigorose per la selezione dei mandataria.

Infine le amministrazioni, a seguito di un'approfondita istruttoria, hanno proceduto all'approvazione del nuovo statuto, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sinteticamente, il nuovo statuto è intervenuto sulle seguenti materie: modifica della struttura degli organi societari, definizione dei compiti delle autorità di vigilanza, rimodulazione del sistema elettorale dell'assemblea degli associati, fissazione di regole più stringenti per la remunerazione degli organi sociali e, infine, è intervenuto sul funzionamento del fondo di solidarietà, ridefinendo le modalità di alimentazione e la natura delle prestazioni solidaristiche. Ogni considerazione di merito sull'adeguatezza dello statuto è stata espressa e ponderata dalle amministrazioni vigilanti, nonché dagli altri partecipanti al procedimento di approvazione, tenendo in considerazione l'esigenza di garantire un bilanciamento fra le garanzie poste a tutela degli aventi diritto e le prerogative di autonomia gestionale della società. Una volta emanato il provvedimento di approvazione dello statuto, quest'ultimo è diventato l'insieme di regole di gestione della società, nell'ambito delle quali eventuali ulteriori rilievi da parte delle amministrazioni vigilanti risulterebbero tardivi.

Con riferimento alla riorganizzazione del patrimonio immobiliare, si precisa che la vicenda esposta nell'interrogazione riguarda una complessa operazione condotta dalla gestione commissariale della SIAE nel corso degli esercizi 2011 e 2012, nell'intento di risanare la gestione del fondo pensioni e di ottimizzare al contempo la gestione del proprio patrimonio immobiliare, sia strumentale che abitativo.

In sintesi, dai documenti in possesso di questa amministrazione, risulta che tale operazione si è svolta nelle seguenti fasi: 1) l'istituzione di 2 fondi immobiliari, denominati "Aida" e "Norma", in cui sono confluiti la maggior parte degli immobili di proprietà SIAE. Le quote di "Aida", inizialmente di proprietà del fondo pensioni, sono state cedute a "Norma", di proprietà SIAE; 2) la sottoscrizione, da parte del fondo pensioni, di una polizza assicurativa con una primaria impresa di assicurazioni che, a fronte del pagamento di un premio unico, garantisce il pagamento delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il trasferimento in capo alla compagnia di assicurazione del rischio attuariale inerente a tali prestazioni; 3) il premio uni-

co è stato versato dal fondo pensioni, utilizzando la liquidità ottenuta in parte dalla suddetta cessione delle quote di "Aida" e in parte da SIAE grazie all'utilizzo del fondo rischi di svalutazione fondo pensioni; 4) le somme versate da parte di "Norma" sono state ottenute da SIAE attraverso un'esposizione sul mercato creditizio.

In riferimento alla circostanza che nessuna delle suddette operazioni sia stata effettuata attraverso procedure di evidenza pubblica, si rappresenta il fatto che la SIAE non è da considerarsi compresa tra i soggetti di cui agli artt. 3 e 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) in quanto, sostanzialmente, non gestisce denaro pubblico, se non in misura minoritaria per quanto riguarda le operazioni di riscossione di entrate di natura tributaria. Al riguardo, poiché tale questione è stata più volte posta all'attenzione delle amministrazioni vigilanti, giova citare il parere reso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), prot. 0075288 del 16 luglio 2011, a relativo quesito posto dal Ministero per i beni culturali. L'Autorità afferma che "le circostanze incontestate che l'associazione alla SIAE è facoltativa e che non vi sia obbligo *ex lege* per gli autori di conferire mandato alla società medesima per l'esercizio dell'attività di intermediazione, essendo consentito esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla l. n. 633/1941 (art. 180, comma 4 l. n. 633/1941), hanno portato a ritenere e inducono a confermare che sia la contribuzione degli associati sia le provvigioni versate alla società medesima sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate, derivanti dall'attività di intermediazione, costituiscono ipotesi al di fuori di quelle in cui la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto realizzato uno schema di finanziamento equiparabile al finanziamento pubblico ai fini che rilevano in questa sede, non trattandosi di erogazioni in denaro obbligatorie imposte dalla legge".

Per il quesito su quali misure di controllo il Governo abbia assunto o intenda assumere per accertare la correttezza e l'opportunità delle scelte di gestione compiute durante il commissariamento della SIAE e sanzionando le eventuali responsabilità emerse, si rappresenta quanto segue.

Questa amministrazione ha seguito la suddetta vicenda, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta congiuntamente alla Direzione generale delle biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni culturali. In particolare, con la nota citata, questa amministrazione ha richiesto al Ministero dell'economia, oltre al parere la cui risposta è stata parzialmente riportata, anche una valutazione tecnica rispetto alla delibera commissariale SIAE n. 102 del 13 dicembre 2011, riguardante l'operazione in questione. Il Ministero dell'economia ha rappresentato, fra l'altro, "l'esigenza che la SIAE sia invitata a fornire una dettagliata analisi prospettica dell'impatto economico dell'intera operazione sui bilanci d'esercizio interessati" ritenendo allo stesso tempo che "le scelte gestionali poste in essere dagli organi di amministrazione della SIAE non possano che essere assimilate alle scelte imprenditoriali riconducibili al rischio d'impresa i cui effetti positivi o nega-

tivi ricadono ovviamente sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della SIAE”.

L'intera operazione è stata altresì oggetto dell'attenzione del collegio dei revisori e della società di revisione di bilancio della SIAE. Dagli atti in possesso di questa amministrazione (si vedano i verbali del collegio dei revisori n. 2, n. 10 e n. 11 del 2012, n. 13 e n. 14 del 2013) risulta che il collegio dei revisori abbia chiesto e ottenuto dalla società ulteriori informazioni, rispetto all'operazione, e che non siano stati sollevati ulteriori rilievi all'approvazione dei rendiconti di gestione 2011 e 2012. In particolare, nel verbale n. 14 si afferma che “la garanzia della polizza assicurativa non comporta costi per la SIAE a condizione che le percentuali di rivalutazione delle pensioni non eccedano i rendimenti netti della gestione assicurativa”.

Peraltro, l'attenzione da parte di questa amministrazione sul tema della gestione immobiliare da parte dei fondi immobiliari, e delle sue ricadute sui conti della controllante SIAE, non è mai venuta meno nel tempo, poiché sia in occasione del rendiconto di gestione 2013, che del bilancio di previsione 2015, con rispettive comunicazioni (DIE 12644 del 6 agosto 2014 e DIE 1066 del 22 gennaio 2015) è stato richiesto alla SIAE di fornire ulteriori informazioni rispetto agli incrementi della voce “fitti passivi” evidenziata in bilancio. In quest'ultima comunicazione, il Dipartimento scrive: “Con riferimento alla componente ‘fitti passivi’ della voce ‘godimento beni di terzi’, la politica di cessione degli immobili, messa in atto nel complesso delle operazioni per la creazione di fondi immobiliari, porta al conseguimento di plusvalenze *una tantum* sui beni ceduti a fronte di incrementi strutturali dei costi per fitti passivi. Per quest'ultima voce di costo è previsto per il 2015 un incremento del 5,5%, che fa seguito a quelli già di notevole consistenza realizzati negli scorsi anni. A tal proposito si ritiene che, compatibilmente con le obbligazioni già in essere, sia auspicabile che codesta Società ponga in essere ogni azione utile a realizzare il contenimento dei fitti passivi mediante iniziative di razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici a cui parallelamente si affianchino interventi tesi alla valorizzazione degli immobili, anche mediante locazione sul mercato, da attuarsi da parte del fondo Norma”.

Si segnala, peraltro, che il periodo del commissariamento si è concluso definitivamente il 31 marzo 2013. Da quel momento la SIAE, oltre ad essere tornata nell'ambito dell'ordinaria gestione da parte dei propri organi di governo e controllo, si muove nell'ambito del nuovo statuto. L'attuale attività di vigilanza da parte delle amministrazioni competenti ha quindi ad oggetto il contesto societario così modificato.

Con riferimento alla possibilità di sanzionare le eventuali responsabilità emerse, si precisa che la normativa che disciplina l'esercizio dell'attività di vigilanza di questa amministrazione congiuntamente con il Ministero dei beni culturali (art. 1, comma 3 della legge n. 2 del 2008) non prevede poteri sanzionatori in capo alle amministrazioni vigilanti.



Per la domanda se non si ritenga di dover sollecitare all'attuale *management* della SIAE la pubblicazione dei bilanci pluriennali relativi ai 2 fondi immobiliari istituiti durante il commissariamento, si segnala che la SIAE non è tenuta alla loro pubblicazione, in quanto in base all'art. 28, comma 12, dello statuto, sono pubblicati sul sito della società i bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, unitamente alle relazioni integrative o accompagnatorie, riferiti alla società e non alle consociate. Poiché il rendiconto di gestione, comprensivo del bilancio d'esercizio, è oggetto di approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse hanno in programma di chiedere alla SIAE copia dei bilanci pluriennali relativi ai 2 fondi immobiliari in occasione dell'istruttoria propedeutica all'approvazione del rendiconto di gestione 2014. Per maggiore completezza, si elenca la documentazione che, a norma di statuto, la SIAE è tenuta ad inviare alle amministrazioni vigilanti: i verbali del Collegio dei revisori (art. 20, comma 9); il rendiconto straordinario e il piano relativo alla ricostituzione della riserva permanente, in caso di sua riduzione al di sotto del limite di 10 milioni di euro (art. 25, comma 9); il bilancio di previsione della società (art. 27, comma 6); il rendiconto di gestione (bilancio consuntivo) per la relativa approvazione, entro 60 giorni dalla sua trasmissione da parte della società, fatta salva la sospensione del termine in caso di eventuali richieste di ulteriori elementi o informazioni (art. 28, comma 10); le contabilità analitiche relative alle 5 distinte sezioni in cui sono classificate le opere tutelate dalla SIAE (art. 30, comma 2); il regolamento del fondo di solidarietà a favore degli autori in situazione svantaggiata (art. 31, comma 5); il regolamento generale di organizzazione e funzionamento e del codice etico della società (art. 32, commi 1 e 2).

Per il quesito se non si consideri di dover verificare il valore attuale dei 2 fondi immobiliari ed i relativi costi di gestione anche al fine di appurare quali beni siano stati venduti, a quale prezzo e secondo quali criteri siano stati individuati gli acquirenti, si può affermare che dalla più recente documentazione in possesso di questa amministrazione (nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2013), risulta un valore del fondo Norma pari a 164.609.996 euro; tale fondo ha generato un utile d'esercizio per 3,2 milioni di euro, che non è stato distribuito. Rispetto al valore del fondo Aida, poiché le sue quote sono attualmente nella disponibilità del fondo Norma, non se ne conosce l'ammontare.

Per il quesito se si intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumere iniziative atte ad accertare se il sistema decisionale della SIAE garantisca adeguato spazio, nella gestione della *governance*, ai piccoli e medi autori, si richiama il fatto che, come accennato, il meccanismo di voto è regolato dallo statuto (art. 11) e dal regolamento elettorale della SIAE (quest'ultimo non sottoposto ad approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti). Lo statuto ha previsto numerosi elementi di novità rispetto al sistema previgente, quali ad esempio: meccanismo di voto ponderato rispetto al valore dei diritti percepiti, mitigato da un limite massimo fisso; regolare costituzione dell'assemblea senza soglia di *quorum*; inammissibilità del

voto segreto; limite massimo di deleghe per ogni rappresentante. In generale, nel corso del procedimento di approvazione dello statuto, questo Dipartimento non ha mancato di esprimere alcune perplessità sul meccanismo elettorale complessivo, sottolineando che una lista sostenuta da un numero limitato di associati, percettori di elevati importi per i diritti, può ottenere un determinante numero di rappresentanti all'interno del consiglio di sorveglianza. Al riguardo, in una visione prospettica, occorre ricordare che sulla materia della *governance* delle società di intermediazione del diritto d'autore è stata emanata la direttiva 20 4/26/UE "sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno". La direttiva, che deve essere recepita entro il 10 aprile 2016, tra le disposizioni relative agli organi di gestione di dette società, all'art. 6, comma 3, dispone: "lo statuto di un organismo di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale deve essere equa ed equilibrata".

In linea generale, si ritiene di aggiungere alcune considerazioni rispetto al perimetro dell'attività di vigilanza sulla SIAE. Come è noto, tale attività è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri congiuntamente con la Direzione generale biblioteche e istituti culturali, sentito il Ministero dell'economia per le materie di sua specifica competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 2 del 2008.

Più volte si è presentata la questione se determinate attività della società vigilata fossero comprese nell'ambito della propria autonomia gestionale e strategica, o se fossero oggetto dell'attività di vigilanza svolta anche da questa amministrazione. Il punto è stato sottoposto all'autorevole attenzione del Ministero dell'economia, in quanto amministrazione competente ai sensi della legge, per le materie di sua specifica competenza, proprio con riferimento a una delle vicende oggetto dell'interrogazione, cioè quella riguardante la gestione del patrimonio immobiliare legata al salvataggio del fondo pensioni della SIAE. Con nota DIE 12793 del 2 agosto 2012, questa amministrazione ha chiesto al Ministero una valutazione tecnica sulla delibera commissariale n. 102 del 13 dicembre 2011, che prevedeva le operazioni immobiliari oggetto dell'interrogazione, nonché un parere "in merito alla circostanza se l'intera operazione (...) debba intendersi come sembra, una scelta strategica di gestione, riconducibile alla discrezionalità imprenditoriale del Commissario straordinario e connessa all'operato dello stesso in qualità di amministratore della società, o se, in considerazione dei potenziali riflessi delle suddette operazioni sul bilancio e sulla situazione economico finanziaria della SIAE, esse siano assoggettabili all'attività di vigilanza sull'Ente, prevista dall'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2". Il Ministero ha risposto con nota 2 del 18 gennaio 2013, sostenendo, fra l'altro, che "l'intera operazione oggetto della delibera n. 102 possa considerarsi una mera attività strategica che la gestione commissariale, costituita con D.P.R. 9 marzo 2011, ha ritenuto di dover porre in essere per dare un

definitivo assetto al Fondo Pensioni. (...) Parimenti riconducibile a tale attività strategica è da ritenersi la scelta della gestione commissariale di procedere ad una razionalizzazione anche del patrimonio immobiliare della SIAE, sia con riguardo ai beni strumentali sia a quelli non strumentali affidando la gestione di tali beni ad una società specializzata, con la finalità dichiarata di ottenere effetti positivi sul bilancio SIAE e rendere più efficiente il servizio agli associati. (...) In linea generale è da ritenersi che trattasi di ente che, in condizione di rilevante autonomia, cura la propria attività, che riveste anche un interesse pubblico per lo Stato, attraverso l'adozione di un modello organizzativo ritenuto idoneo per il perseguimento delle proprie finalità. (...) In tale contesto il regime derogatorio o privilegiato rispetto all'ordinario regime dell'attività di impresa viene previsto dal legislatore per assicurare il perseguimento di finalità di interesse pubblico attribuendo alla SIA E, ente pubblico economico, una posizione dominante nella intermediazione e gestione dei diritti d'autore".

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

LOTTI

(21 settembre 2015)

ROSSI Maurizio. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al comma 1333 dell'art. 1, al fine di favorire "l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia", ha autorizzato "la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007" a valere sulle risorse di cui al comma 52 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che a sua volta richiama il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181), con il quale comma viene inoltre individuato come destinazione di tale insediamento il territorio del comune di Genova senza ulteriori specificazioni, per un totale di 75 milioni di euro;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2007 ha provveduto a iscrivere questo importo (5 milioni di euro) sul capitolo n. 7264 all'art. 44, come da nota della Direzione generale Università del Ministero Uff. V n. 186 del 24 aprile 2007 indirizzata al rettore dell'università degli studi di Genova, la quale nota fa riferimento alla

circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 prot. n. 27597 del 28 febbraio 2007 relativa alle modalità di impiego di fondi pluriennali ai sensi dei commi 511 e 512 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2007;

il Ministero dell'istruzione con nota MIUR DG Università Uff. V n. 370 del 22 ottobre 2007 indirizzata al rettore e al direttore amministrativo dell'università degli studi di Genova quale seguito della circolare ministeriale n. 186 del 24 aprile 2007 citata introduce nella citazione del virgolettato del comma 1333 dell'art. 1 della legge n. 296 la dizione "(nell'area di Erzelli del Comune di Genova)" non presente nel testo vigente del comma 1333 stesso;

il Ministero con lettera protocollo n. 338 del 9 dicembre 2008 indirizzata al rettore dell'università degli studi di Genova e, per conoscenza, al presidente della Regione Liguria, trasmette il decreto direttoriale, a firma del direttore generale dottor Antonello Masia n. 267 del 28 ottobre 2008, pure timbrato con protocollo n. 24578 del 20 novembre 2008 da parte dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, il quale pure introduce nella citazione del virgolettato del comma 1333 dell'art. 1 della legge n. 296 la dizione "(nell'area di Erzelli del Comune di Genova)" non presente nel testo vigente;

le dizioni non previste dal testo legislativo vengono ripetute nel tempo negli atti successivi del Ministero dell'istruzione in merito allo stesso tema;

il Ministero, con nota n. 16230 del 22 luglio 2013 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario uff. III, a firma del direttore generale dottor Daniele Livon, indirizzata al rettore e al direttore generale dell'università degli studi di Genova in risposta alla circolare rettorale dello stesso ateneo prot. n. 7571 del 18 marzo 2013, assicura che gli stanziamenti autorizzati dal comma 1333 dal 2010 risultano disponibili nello stato di previsione del Ministero, mentre le quote 2008 e 2009 sono oggetto di perenzione ma reinscrivibili nel bilancio previa richiesta del Ministero stesso non appena l'università degli studi di Genova avrà formalizzato le modalità di utilizzo del contributo stesso;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha mantenuto invariata l'autorizzazione come prevista dal già citato comma 1333 art. 1 della legge n. 296 nonostante il testo iniziale della legge di stabilità 2015 stessa, all'art. 28, comma 15, prevedesse che, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, le risorse autorizzate dalla legge finanziaria per il 2007 per l'insediamento universitario confluissero nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pur con le medesime finalità di cui alla già citata legge finanziaria 2007;

l'art. 1, comma 339, della legge di stabilità per il 2015 stabilisce che lo stesso fondo è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università stesse,

si chiede di sapere:

quale sia stata la procedura, e il relativo il fondamento giuridico, seguita in relazione alla nota ministeriale n. 186 del 24 aprile 2007 in merito all'individuazione del soggetto destinatario della nota stessa e del corrispondente contenuto;

quali siano state le motivazioni relative all'introduzione in atti formali aventi effetti attuativi di terzo livello (quali decreti direttoriali e note ministeriali) di citazioni virgolettate di norme di legge non presenti in realtà nella norma primaria;

per quali ragioni, in quale tempo e secondo quali procedure documentabili in atti formali sia stato possibile addivenire alla localizzazione della specifica "area di Erzelli" a fronte della dizione della norma primaria di legge del comma 1333 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale a sua volta rinvia per tale fattispecie al comma 52 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica semplicemente "nel territorio del comune di Genova";

a quanto ammonti attualmente il totale delle somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione a favore dell'insediamento universitario nel territorio di Genova;

se corrisponda al vero che tali accantonamenti annuali siano divenuti in tutto o in parte perenti e, ove impegnati ed eventualmente spesi, in tutto o in parte, per altra finalità, per quale motivo;

se il Ministro in indirizzo intenda mantenere l'impegno delle risorse già autorizzate nella legge finanziaria per il 2007, per un totale di 75 milioni di euro, secondo la medesima finalità, in considerazione del valore strategico, funzionale e occupazionale per il territorio di Genova come rappresentato dalle leggi n. 181 del 1989 e n. 388 del 2000 alle quali la legge finanziaria per il 2007 (secondo i vari commi e articoli citati) è intrinsecamente connessa;

con quali procedure si debba addivenire all'individuazione dell'area di localizzazione dell'insediamento.

(4-03757)

(8 aprile 2015)

RISPOSTA. - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'art. 1, comma 1333, ha previsto che "Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007".

Con la nota n. 186 del 24 aprile 2007 il Ministero ha comunicato all'università di Genova che l'importo previsto dall'art. 1, comma 1333, è stato iscritto sul cap. 7264 "Contributi per interventi di edilizia universitaria" - PG 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno finanziario 2007 ed ha altresì richiesto all'università di fornire elementi di informazione per l'utilizzazione dei fondi. Le somme del capitolo 7264 sono destinate esclusivamente alle università per interventi di edilizia universitaria.

L'università di Genova, con *fax* del 18 maggio 2007, ha trasmesso copia dell'accordo di programma sottoscritto in data 4 aprile 2007 dall'università stessa con la Regione Liguria e il Comune di Genova. Nell'accordo viene espressamente indicata la rilocalizzazione dell'intero polo genovese della facoltà di Ingegneria nel nuovo polo tecnologico scientifico di Erzelli ("polo Erzelli"). Il Ministero, con decreto direttoriale n. 267 del 28 ottobre 2008, ha impegnato, per 15 anni, il contributo di 5.000.000 euro con decorrenza dall'anno 2008 a favore dell'università di Genova.

Nel 2015 la situazione della disponibilità finanziaria risulta essere di 75 milioni di euro, anche se 15 milioni risultano importi perenti che richiedono la reiscrizione a bilancio. Si riporta di seguito la situazione degli importi annuali previsti: 2008: 5.000.000 euro importo perente (sarà reso disponibile previa reiscrizione in bilancio); 2009: 5.000.000 euro importo perente (sarà reso disponibile previa reiscrizione in bilancio); 2010: 5.000.000 euro disponibili in bilancio quali residui lettera F; 2011: 5.000.000 euro disponibili in bilancio quali residui lettera F; 2012: 4.974.608,57 euro importo perente (sarà reso disponibile previa reiscrizione in bilancio); 2013: 5.000.000 euro residui disponibili; 2014: 5.025.392 euro residui disponibili; dal 2015 al 2022 5.000.000 euro ogni anno.

Il contributo risulta pertanto iscritto nel bilancio del Ministero ed è vincolato all'intervento di cui all'oggetto e al momento non vi è alcuna diversa destinazione delle risorse nei progetti ministeriali.

A questi finanziamenti l'accordo di programma siglato il 4 aprile 2007 da Regione, Comune, università, Genova High Tech (GHT) SpA (in qualità di soggetto che aveva la disponibilità delle aree interessate in seguito all'accordo di pari data fra Regione, Comune e università) aggiungeva ulteriori risorse pari a: 25 milioni di euro reperiti dalla Regione Liguria sui fondi FAS 2007-2013, 10 milioni di euro stanziati con l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dall'art. 2, comma 192, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, somme che in forza di una convenzione siglata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, università di Genova e Regione Liguria, in data 16 dicembre 2008, sono stati destinati alla Regione per il "polo Erzelli".

L'Agenzia del territorio, con nota del 27 maggio 2011, ha determinato l'importo quale probabile prezzo di acquisto di cosa futura pari a 138.540.000 euro (esclusi costi di trasloco, arredi, parcheggi e strada privata). Il 31 luglio 2013 è stato sottoscritto un nuovo accordo di programma fra Ministero dello sviluppo economico, Regione, Comune, agenzia "Invitalia" e università che prevede ulteriori risorse per 15.402.712 euro per la realizzazione di laboratori, somme da trasferire alla Regione.

L'università di Genova, con note del 22 e del 30 aprile 2014, ha comunicato che, in esito ai pareri dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, non era più perseguibile la via dell'acquisto di cosa futura e che, di conseguenza, andava riformulato l'accordo di programma siglato nel 2013. Questo Ministero ha preso atto, con note del 9 e del 23 settembre 2014, della non avvenuta sottoscrizione dell'accordo sostitutivo. La Regione, il Comune e l'università, con nota congiunta del 22 dicembre 2014 hanno comunicato al Ministero dello sviluppo economico e a Invitalia la volontà di utilizzare le risorse dell'accordo 2013 destinate a laboratori per l'insediamento di un centro di ricerca dell'istituto italiano di tecnologia, cosa avvenuta con delibera di Giunta regionale del 22 dicembre 2014.

A fronte di questa situazione di stallo, in data 20 gennaio 2015 questo Ministero ha attivato un tavolo di concertazione con tutte le parti in causa, chiedendo una pronunzia esplicita e a breve termine sulla volontà delle parti medesime di proseguire il progetto per il "polo Erzelli".

Pur prendendo atto della non percorribilità dell'acquisto di cosa futura, le parti, in data 10 marzo 2015, hanno confermato l'assoluta rilevanza strategica della rilocalizzazione del "polo Erzelli" e hanno ipotizzato l'individuazione della Regione come nuovo eventuale soggetto attuatore dell'accordo. Di tale intenzione hanno provveduto ad informare, in data 3 aprile 2015, questo Ministero il quale, dal canto suo, ne ha preso atto con nota del 13 aprile e si è fatto promotore di accertare, quindi, con corrispondenza con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo strumento idoneo per allocare le risorse dall'università di Genova alla Regione Liguria.

A questo punto il consiglio di amministrazione dell'università di Genova nella seduta del 20 maggio 2015 ha approvato lo schema del nuovo protocollo d'intesa fra università, Regione Liguria e Comune di Genova, protocollo che sostanzialmente affida alla Regione l'acquisizione dell'area, la realizzazione dell'opera mediante gara pubblica, laddove l'università si impegna alla rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture del polo d'ingegneria, il Comune si impegna a dar corso con il soggetto attuatore GHT all'attuazione della parte di accordo-quadro SAU, relativo al subsetto- re 1 (destinato all'università) eventualmente interessante zone esterne ma contigue al polo e comunque d'interesse per l'università a fini logistici e di pubblico accesso.

In doverosa considerazione del cambio di vertici politici alla Regione, in data 10 settembre 2015 si è tenuto presso questo Ministero un incontro con tutti i soggetti facenti parte dell'accordo Erzelli. L'incontro era volto ad esplorare la persistenza degli interessi di tutte le parti alla prosecuzione del progetto. Si è convenuto che le parti condividano tutti i dettagli e firmino il protocollo entro e non oltre la data del 25 settembre 2015; conseguentemente, si potrà provvedere ad attivare gli idonei strumenti per consentire lo storno alla Regione delle risorse precedentemente allocate presso l'università. Viceversa, si deve ritenere che il Governo dovrà considerarsi libero di reimpiegare le suddette risorse nel modo più opportuno. Le parti (Comune, Regione Liguria e università di Genova), dal canto loro, hanno programmato nei prossimi giorni un tavolo tecnico per addivenire alla sigla del protocollo.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GIANNINI

(16 settembre 2015)

---